



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 337/18/CONS**

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANDATED BODY DEI PROGETTI DI GEMELLAGGIO TRA L'AUTORITÀ E IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI ISRAELE E IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL MAROCCO**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità di per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2666/2000, del 5 dicembre 2000, con cui è stato introdotto lo strumento dei gemellaggi amministrativi;

VISTO il Regolamento n. 2698/2000, del 27 novembre 2000, emanato dal Consiglio dell’Unione europea, con il quale è stato istituito il programma MEDA allo scopo di fornire assistenza agli Stati aderenti all’Euro Partenariato Mediterraneo, anche attraverso la realizzazione di progetti di gemellaggio;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il *Twinning Manual* pubblicato dalla Commissione europea nell'ottobre 2002 ed aggiornato nel 2009, nel 2012 e, in ultimo, nel 2014, nel quale vengono definite le procedure applicative relative ai progetti di gemellaggio;

TENUTO CONTO che negli ultimi mesi l'Autorità -unitamente ad altre istituzioni europee con cui si è consorziata- si è aggiudicata tre bandi pubblicati dalla Commissione Europea relativi ad altrettanti progetti di gemellaggio in Azerbaijan, Israele e Marocco;

TENUTO CONTO, altresì, che l'Autorità ricopre il ruolo di *Leading partner* del consorzio che si è aggiudicato il progetto di gemellaggio in Israele mentre è *Junior partner* nei progetti di gemellaggio in Marocco ed Azerbaijan;

VISTA la delibera 168/17/CONS, con la quale con cui il Consiglio dell'Autorità ha approvato il Contratto per la realizzazione del progetto di gemellaggio con il Ministero delle comunicazioni israeliano (MoC), condotto congiuntamente con i regolatori tedesco BNetzA e lettone SPRK;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della menzionata delibera 168/17/CONS, recante "*Gestione finanziaria delle attività del progetto*", che demandava la gestione finanziaria delle attività del progetto (per la parte spettante ad AGCOM) a *B.&S.U.*, istituzione di diritto tedesco con cui l'Autorità ha già proficuamente collaborato dal 2009 al 2011 nell'ambito del precedente progetto di gemellaggio svolto con il MoC;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2017, nel corso della finalizzazione del Contratto di gemellaggio, *B.&S.U.* ha rappresentato perplessità nell'accettare le prescrizioni della Delegazione europea, tra l'altro manifestando la propria indisponibilità ad assumere contrattualmente, sia pure in modo temporaneo e per la sola durata dell'esecuzione del progetto, una figura di assistente per il *Resident Twinning Adviser*, richiesta dal Manuale dei gemellaggi per coadiuvare il RTA e prevista anche nella bozza di contratto con il MoC israeliano e nel budget di progetto;

CONSIDERATO che, in mancanza di tale disponibilità da parte del *mandated body*, l'assistente del RTA non avrebbe potuto essere contrattualizzato;

SENTITI gli altri partner del consorzio e la Delegazione dell'Unione europea, che hanno concordato sull'opportunità di sostituire *B.&S.U.* con un *mandated body* italiano disponibile ad assumere l'assistente del RTA;

PRESO atto che, tra i *mandated body* con cui AGCOM ha già collaborato per la gestione di precedenti progetti di gemellaggio, la sola Studiare Sviluppo, società *in-house* del



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ministero dell'Economia, si è dichiarata disponibile, rappresentando peraltro di avere in corso altri progetti in Israele;

VISTA altresì la delibera n. 199/18/CONS del 24 aprile 2018, con cui il Consiglio dell'Autorità ha approvato il Contratto per la realizzazione del progetto di gemellaggio con il Ministero delle comunicazioni del Marocco, condotto congiuntamente dal Ministero della cultura francese, da AGCOM e dal Ministero per la cultura della Catalogna;

CONSIDERATO che l'art 4 della citata delibera 199/18/CONS, recante "*Gestione finanziaria delle attività del progetto*", recitava: "*La gestione finanziaria delle attività del progetto, per la parte di competenza dell'Autorità, verrà affidata a un soggetto iscritto nella lista dei mandated body della Commissione Europea, che verrà identificato con separata delibera*";

CONSIDERATO che l'impegno dell'Autorità nel progetto di gemellaggio con il Ministero del Marocco limitato a circa 150 giorni uomo in due anni e molto inferiore a quello che riguarderà il gemellaggio in Israele;

VISTA l'offerta, presentata da Studiare Sviluppo, di assumere la responsabilità per la gestione finanziaria delle attività del gemellaggio con il Ministero del Marocco per l'intera durata del progetto a costi inferiori a quelli di mercato per il caso in cui tale gestione dovesse essere associata a quella del progetto di gemellaggio con il Ministero israeliano;

RITENUTO opportuno, tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello dell'efficienza operativa, affidare a Studiare Sviluppo anche la gestione finanziaria delle attività del gemellaggio con il Ministero del Marocco oltre a quella del progetto con il Ministero israeliano;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(modifica dell'art 4 della Delibera 168/17/CONS)**

1. L'articolo 4 della delibera 168/17/CONS, approvata dal Consiglio dell'Autorità in data 18 aprile 2017 e recante le disposizioni attuative del progetto di gemellaggio tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni di Israele, viene sostituito dal seguente: "*La gestione*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*finanziaria delle attività del progetto, per la parte di competenza dell’Autorità, viene affidata a Studiare Sviluppo, mandated body riconosciuto dalla Commissione Europea”.*

## **Articolo 2**

### **(Affidamento dell’incarico di *mandated body* del Progetto di Gemellaggio con il Ministero delle comunicazioni del Marocco)**

1. La gestione finanziaria delle attività del progetto, per la parte di competenza dell’Autorità, viene affidata a Studiare Sviluppo, *mandated body* riconosciuto dalla Commissione Europea”.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi